

Norme in materia di cooperazione sociale.

Art. 8

(Tenuta dell'Albo e pubblicità)

1. Le funzioni relative alla tenuta dell'Albo sono svolte da un dipendente della Direzione di categoria non inferiore alla D, nominato in qualità di Conservatore dell'Albo dalla Giunta regionale, che nelle medesime forme provvede a nominare il suo sostituto.

(1)

1 bis. Il Conservatore è responsabile della tenuta dell'Albo e deve convalidare con la propria firma le annotazioni prescritte dalla presente legge, rilascia d'ufficio il certificato di iscrizione e provvede alle pubblicazioni previste dai commi seguenti. Nella tenuta dell'Albo non sono ammesse cancellazioni o abrasioni.

(2)

2. I provvedimenti di iscrizione e cancellazione sono pubblicati per estratto sul sito web della Regione.

(3)

3. L'Albo viene pubblicato sul sito web della Regione.

(4)

Note:

1 Comma 1 sostituito da art. 37, comma 3, L. R. 27/2007

2 Comma 1 bis aggiunto da art. 37, comma 3, L. R. 27/2007

3 Parole sostituite al comma 2 da art. 71, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013

4 Parole soppresse al comma 3 da art. 71, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013